Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (A.G. 332)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (A.G. 324)

Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e Commissione X (Attività produttive, Commercio e Turismo)

Le osservazioni di Federazione ANIE

Viale Lancetti, 43
20158 Milano

C.F. 80102270156
P.IVA 03428790962

Tel. +39 023264367
segreteriadirezione@anie.it - www.anie.it

Chi siamo

Federazione ANIE rappresenta, nel Sistema Confindustria, oltre 1.100 imprese ad alta e medio-alta tecnologia attive nelle filiere dell'elettrotecnica e dell'elettronica e i General Contractor industriali. Il settore occupa 480.000 addetti con un fatturato aggregato (a fine 2024) di 110 miliardi di euro e un'incidenza della spesa in ricerca e sviluppo pari al 4%. ANIE riunisce player strategici che rendono disponibili tecnologie all'avanguardia per i mercati dell'energia, del building, dell'industria e delle infrastrutture.

Executive summary

Il presente documento commenta gli schemi di decreto legislativo presentati al Parlamento Correttivo al Testo Unico FER (A.G. 332) e di recepimento della Direttiva RED III (A.G. 324). Il documento è articolato come segue:

- **Una prima breve introduzione;**
- **Un commento dei due schemi di decreto;**
- **Una parte conclusiva con le proposte di modifica puntuali elaborate.**
    - **Allegato 1 (Proposte di modifica Correttivo al Testo Unico FER (A.G. 332)**
    - **Allegato 2 (Proposte di modifica al D.lgs di recepimento della RED III (A.G. 234)**

Introduzione

ANIE Federazione esprime **apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo** nell'elaborazione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) e del **Correttivo al Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024)**. Si riconosce l'impegno profuso nel perseguire gli obiettivi europei di decarbonizzazione e nel promuovere un quadro regolatorio più coerente e semplificato per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia.

L'intervento in corso rappresenta **un passaggio strategico per la modernizzazione del sistema energetico nazionale**, in coerenza con le linee del PNIEC e con le priorità del Green Deal europeo, favorendo al contempo la competitività dell'industria nazionale delle tecnologie per la transizione energetica.

In un'ottica costruttiva e di collaborazione istituzionale, ANIE **condivide l'impianto complessivo delle misure proposte**, ritenendo tuttavia che **alcuni aspetti possano essere ulteriormente affinati e integrati**, al fine di garantire maggiore certezza normativa, tempi autorizzativi più rapidi e un più efficace riconoscimento del contributo industriale e tecnologico delle filiere italiane delle fonti rinnovabili.

Le osservazioni e le proposte che seguono sono quindi formulate **per contribuire al miglioramento del testo normativo**, con l'obiettivo di assicurare una piena attuazione degli obiettivi della RED III e una reale accelerazione dello sviluppo delle FER, nel rispetto della sostenibilità ambientale, della sicurezza energetica e della crescita industriale del Paese.

D.lgs Correttivo al TU FER (A.G. 332) - Le osservazioni sul testo

Interesse pubblico prevalente

Federazione ANIE ritiene indispensabile che nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione l'unico interesse pubblico prevalente **sia quello della compatibilità ambientale**. Estendere in tali contesti la ponderazione ad altri interessi pubblici diversi da quello ambientale rischierebbe di compromettere gli obiettivi di **decarbonizzazione** e di **indipendenza energetica**, oltre a generare un effetto paralizzante sugli investimenti nel settore delle **fonti rinnovabili**, con conseguente perdita del relativo contributo alla crescita economica del Paese ed Europea. Se un'area è idonea o se una zona è di accelerazione, ciò implica che essa è destinata in via prioritaria allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Nelle aree diverse da quelle idonee e dalle zone di accelerazione appare una misura di buon senso invece ponderare diversi interessi pubblici prevalenti come previsto nel primo comma dell'articolo.

Definizioni

Federazione ANIE propone di introdurre al comma 1 del D.lgs 190/2024 la definizione di impianto agrivoltaico. Non esiste a livello di norma di rango primario una definizione di "impianto agrivoltaico". La proposta di modifica pertanto è quello di annoverare questa tipologia tra le diverse configurazioni impiantistiche, anche perché l'impianto agrivoltaico è richiamato sia nell'art. 13 che nella Sezione I dell'Allegato A del medesimo decreto. La proposta richiama, inoltre, le linee guida del MASE che definiscono i requisiti che devono caratterizzare un impianto agrivoltaico e le sue diverse tipologie (interfilare, verticale, elevato). Con riferimento al comma 1 lettera b), Federazione ANIE propone di chiarire la distinzione tra "avvio della realizzazione degli interventi" e "avvio della realizzazione dei lavori edilizi". Il primo indica l'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile, differente dall'acquisto di terreni o da attività propedeutiche all'avvio dei lavori, quali l'ottenimento di permessi o lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità. Il secondo riguarda, invece, il momento relativo all'ordine delle attrezzature per la costruzione dell'impianto, l'inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco dove verrà realizzato l'impianto, l'avvio dei lavori di costruzione.

Il chiarimento si rende necessario perché il secondo preclude l'accesso ai meccanismi di **incentivazione, come ad esempio quelli del DM FER X,** diversamente dal primo.

Art. 6 (Regimi amministrativi)

Federazione ANIE ritiene opportuno specificare al comma 3 del D.lgs 190/2024 che per configurare l'artato frazionamento concorrono contemporaneamente due elementi e non uno solo dei due oggi presenti, che l'uso del termine "ovvero" lascerebbe presagire.

I due elementi affinché si configuri l'artato frazionamento sono:

1. più interventi relativi alla medesima fonte localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue
2. uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi

Procedura abilitativa semplificata

Federazione ANIE propone di chiarire al comma 8 lettera c) del D.lgs 190/2024 che il titolo abilitativo si perfeziona col **silenzio assenso** solo ed esclusivamente decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa. Mentre in presenza di dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla valutazione del progetto si attiva la conferenza dei servizi. Dalla formulazione corrente traspare il **principio che in presenza di un solo dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla valutazione del progetto il parere è negativo ed il progetto è rigettato.**

Federazione ANIE propone, inoltre, di ridurre i tempi di emanazione del decreto di esecuzione dell'esproprio, di cui al comma 10-bis, entro 6 mesi dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, anziché 12 mesi; **si tratta di una semplificazione che serve ad accelerare le attività di realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile e a consentirgli di accedere ai meccanismi di supporto tramite le procedure competitive**. Infine, Federazione ANIE ritiene indispensabile che la valutazione di incidenza, di cui al comma 12, si perfezioni **prima della chiusura della procedura abilitativa semplificata**. L'attuale previsione di perfezionamento prima della presentazione al comune del progetto **non è una semplificazione e pertanto è in contrasto con quella che viene denominata "procedura abilitativa semplificata**". Di fatto l'attuale previsione **allunga i tempi di avvio dell'iter autorizzativo**; la proposta, invece, è di comprimerli prevedendo che la valutazione di incidenza si perfezioni prima della chiusura della procedura abilitativa semplificata.

Autorizzazione Unica

Federazione ANIE ritiene fondamentale chiarire al comma 3 del D.lgs 190/2024 che nel caso di valutazione di impatto ambientale di un intervento su superficie pubblica il soggetto proponente alleghi la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area (cioè la concessione rilasciata dall'ente pubblico concessionario), **intesa come la sola area dove sorgerà l'impianto di generazione elettrica e non anche l'area destinata alle opere di connessione**.

L'attuale formulazione del decreto sta inducendo le amministrazioni pubbliche a chiedere prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica le concessioni anche sui percorsi delle opere di connessione che si snodano su aree pubbliche.

L'intervento di modifica si rende necessario, perché nel corso del procedimento autorizzativo il percorso e **il posizionamento delle opere di connessione potrebbe mutare a causa di numerosi fattori tra i quali: interferenze, valutazioni ambientali, paesaggistiche**. Nel caso in cui si debba ottenere le concessioni per le

opere di connessione prima di presentare l'istanza di autorizzazione unica e durante l'iter si rendesse necessaria una modifica del tragitto di connessione, occorrerebbe riaprire il procedimento in capo agli enti locali per ottenere una variazione del tracciato della concessione.

Questo sarebbe contrario ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e imporrebbe al proponente di aumentare inutilmente le tempistiche del procedimento amministrativo nonché gli oneri istruttori relativi alle concessioni. Federazione ANIE rammenta, inoltre, che generalmente le concessioni comportano, oltre al pagamento degli oneri istruttori anche la presentazione di garanzie fideiussorie parametrate al tracciato e all'intervento che dovrebbero essere presentate nonostante l'alta possibilità di vedere mutata la consistenza delle opere in corso di autorizzazione.

Inoltre, Federazione ANIE, parimenti al caso della Procedura abilitativa semplificata di cui sopra, propone di ridurre i tempi di emanazione del decreto di esecuzione dell'esproprio, di cui al comma 10-bis, entro 6 mesi dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, anziché 12 mesi; si tratta di una semplificazione che serve ad accelerare le attività di realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile e a consentirgli di accedere ai meccanismi di supporto tramite le procedure competitive.

Federazione ANIE non concorda sul fatto che per i progetti il cui procedimento di autorizzazione unica è a livello statale vi sia un concerto dello Stato con le Regioni, dato che queste ultime possono esprimere il proprio parere all'ente procedente dell'iter dell'autorizzazione unica per le opportune valutazioni. Il risvolto pratico di questo fatto è un'ulteriore complicazione burocratica che allungherebbe ulteriormente le tempistiche di chiusura dell'iter autorizzativo, aggravata se il progetto è ubicato in aree idonee o in zone di accelerazione individuate dalle stesse Regioni.

Coordinamento del regime concessorio

In coordinamento con la proposta di modifica di cui al comma 3 dell'art. 9 di cui sopra, Federazione ANIE propone di intervenire a modificare i commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del D.lgs 190/2024 specificando che la concessione di superfici pubbliche riguarda solo ed esclusivamente la **superficie dell'area dell'impianto di generazione elettrica e non anche quella delle aree destinate alle opere di connessione.**

La ragione di questa proposta nasce dal fatto che alcune Regioni stanno interpretando in maniera del tutto restrittiva la norma. In particolare, il comma 3 statuisce espressamente che, una volta ottenuta la concessione rilevante, l'istanza del titolo autorizzativo deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni. Tuttavia, il medesimo D.lgs 190/2024 non si esprime nel senso che le concessioni debbano essere rigorosamente ottenute prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione. Alcune amministrazioni stanno richiedendo l'ottenimento delle concessioni prima della presentazione dell'istanza per l'avvio della procedura abilitativa semplificata o della procedura di autorizzazione unica, **comportando un gravissimo problema di coordinamento in quanto nel corso del procedimento autorizzativo**, il percorso e il

posizionamento delle opere di connessione potrebbe mutare a causa di interferenze o di valutazioni ambientali o paesaggistiche.

In tal caso occorrerebbe riaprire il procedimento in capo agli enti locali per ottenere una variazione del tracciato della concessione, comportando una richiesta successiva alle amministrazioni per l'ottenimento della concessione. Questo sarebbe contrario ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e imporrebbe al proponente di aumentare inutilmente le tempistiche del procedimento amministrativo nonché gli oneri istruttori relativi alle concessioni. Si rammenta, inoltre, che generalmente le concessioni comportano, oltre al pagamento degli oneri istruttori anche la presentazione di garanzie fideiussorie parametrate al tracciato e all'intervento che dovrebbero essere presentate nonostante l'alta possibilità di vedere mutata la consistenza delle opere in corso di autorizzazione.

Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali

Federazione ANIE propone di intervenire al comma 2, lettera a) del D.lgs 190/2024 per riequilibrare i carichi di lavoro tra Stato e Regioni. Attualmente sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale a livello statale gli impianti fotovoltaici ed agrivoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW; **si propone di innalzare tale soglia a 30 MW, come per gli impianti idroelettrici ed eolici**.

Inoltre, si propone al comma 2 lettera b) di adottare il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale statale ai progetti di impianti fotovoltaici ed agrivoltaici di potenza superiore a 30 MW ubicati in aree idonee o in zone di accelerazione.

Questa proposta in coordinamento con quella di cui Allegato C Sezioni I e II mira ad ordinare la competenza dell'ente procedente in base alle taglie di potenza ed indipendentemente dalla tecnologia.

ALLEGATI A e B – SEZIONI I e II

Federazione ANIE ritiene fondamentale adottare le medesime casistiche individuate per gli impianti fotovoltaici a terra anche agli impianti agrivoltaici. Non sembra appropriato differenziare le casistiche tra le due tipologie di impianti e non se ne comprende la ratio. Si rammenta in questo contesto che il DL "Bollette" – decreto-legge 17/2025, era intervenuto sull'allegato eliminando ogni riferimento all'agrivoltaico.

ALLEGATO C – SEZIONI I e II

Federazione ANIE propone di intervenire per riequilibrare i carichi di lavoro tra Stato e Regioni, prevedendo che l'iter di autorizzazione unica di competenza statale si adotti per impianti gli impianti a fonte rinnovabile o sistemi di accumulo di potenza pari o superiore a 30 MW. Questa proposta in coordinamento con quella di cui all'art. 13 fa sì che procedure di valutazione di impatto, di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica siano delegate allo Stato per gli impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e idroelettrici di potenza pari o superiore a 30 MW.

Si tratta di impianti che costituiranno la spina dorsale della generazione rinnovabile in Italia e sono pertanto strategici per la sicurezza energetica, per l'indipendenza energetica, per la stabilità della rete e per la riduzione del costo dell'energia sulla borsa elettrica nazionale. Con l'entrata in vigore del D.lgs 190/2024 l'innalzamento delle soglie a 300 MW per le fonti rinnovabili e 200 MW per i sistemi di accumulo ha letteralmente spostato il carico di lavoro delle procedure di autorizzazione unica sulle Regioni. Questa proposta in coordinamento con quella di cui all'art. 13 mira ad ordinare la competenza dell'ente procedente in base alle taglie di potenza ed indipendentemente dalla tecnologia.

D.lgs RED III (A.G. 324) – Le osservazioni sul testo

Modifiche all'art. 3 del Dlgs 199/2021

La direttiva europea prevede che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 % e si impegnano a raggiungere una quota del 45%. **Ridimensionare l'obiettivo al 39,4%, come da schema di decreto legislativo, significa ridurre la competitività del sistema paese**, dato che le fonti rinnovabili elettriche ed i sistemi di accumulo hanno dimostrato nei bandi FER X del GSE e nel bando MACSE di TERNA di essere di gran lunga più competitive di altre tecnologie.

Inserimento dell'art. 4-bis al Dlgs 199/2021

Le fonti rinnovabili sono fondamentali per garantire la sicurezza energetica. Il mix di generazione rinnovabile in Italia è costituito prevalentemente da eolico, fotovoltaico e idroelettrico. Si tratta di generazione non programmabile. Per tale motivo è importante il ruolo svolto dalla generazione elettrica da biomassa solida, in quanto diversamente dalle altre tecnologie è programmabile e quindi modulabile capace di fornire servizi di flessibilità locali o nazionali. Pertanto, sussiste la condizione per derogare al principio dell'uso a cascata in aderenza al principio di gerarchia dei rifiuti.

La direttiva europea prevede che gli Stati membri possano derogare a tale principio qualora l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di utilizzare la biomassa forestale per finalità che generino un valore aggiunto economico e ambientale superiore rispetto alla produzione di energia. Rientrano evidentemente in tale casistica i casi di assenza o insufficienza dell'industria locale in grado di trattare specifiche tipologie di materiali, ovvero di capacità produttiva non sufficiente a valorizzare tutti i quantitativi ritraibili dai boschi. Si ritiene altresì che costituisca ragione valida di deroga anche la presenza di materiali potenzialmente idonei al trattamento locale, ma disponibili in quantità talmente limitate da non rendere economicamente sostenibile una gestione logistica separata rispetto ai residui. In tali circostanze viene meno, di fatto, il requisito del valore aggiunto economico richiamato dall'articolo in esame.

Da ultimo vi è la necessità di definire chiaramente e pragmaticamente cosa si intenda per "industria locale": il principio a cascata è finalizzato a favorire l'impiego della biomassa legnosa in destinazioni a maggiore valore

aggiunto (es. industria del legno), subordinando l'uso energetico diretto alla verifica dell'effettiva assenza di alternative industriali realisticamente accessibili. In questo quadro, l'identificazione dell'esistenza o meno di una "industria locale" idonea rappresenta un passaggio determinante.

Regime autorizzatorio specifico per le Zone di accelerazione

Si propone l'introduzione di un nuovo articolo dedicato alla disciplina delle procedure autorizzative specifiche per le *Zone di Accelerazione*, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16-bis della direttiva (UE) 2023/2413 (*RED III*). In particolare, la direttiva stabilisce che:

- **Durata massima dei procedimenti** – Nelle Zone di Accelerazione, la durata complessiva della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprensiva dei procedimenti amministrativi e delle eventuali valutazioni ambientali, non può eccedere **dodici mesi**, salvo limitate e motivate deroghe;
- **Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale** – Le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi quelli che combinano diverse tecnologie o prevedono la revisione della potenza, nonché gli impianti di stoccaggio co-ubicati e le relative connessioni alla rete, sono **esentate dalla valutazione di impatto ambientale specifica**, salvo casi eccezionali previsti dalla normativa;
- **Esclusione dalla valutazione d'incidenza** – Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ubicati nelle Zone di Accelerazione **non sono soggetti alla valutazione d'incidenza** ai sensi della normativa ambientale vigente.

L'inserimento di tale articolo consentirebbe di recepire pienamente il dettato europeo, garantendo al contempo certezza procedurale, celerità istruttoria e un quadro normativo coerente con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione dei progetti FER previsti dal pacchetto RED III.

Modifiche per le rinnovabili nell'edilizia

La direttiva europea prevede, al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia, che gli Stati membri determinino una **quota nazionale indicativa** di energia rinnovabile prodotta *in loco* o nelle vicinanze, nonché di energia rinnovabile prelevata dalla rete, nel consumo finale di energia del settore edilizio al 2030. Tale quota deve essere coerente con l'obiettivo indicativo dell'Unione di **almeno il 49%** di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dell'edilizia entro il 2030.

Al fine di traguardare tale obiettivo, si ritiene **imprescindibile intervenire sull'articolo 10** del presente schema di decreto legislativo, prevedendo che:

- gli **edifici di nuova costruzione** e i **progetti di ristrutturazione rilevante** di edifici esistenti **includano obbligatoriamente la realizzazione di impianti fotovoltaici**, utilizzando **tutte le superfici disponibili e idonee**;
- tali impianti siano **abbinati a sistemi di accumulo** dell'energia, al fine di **massimizzare l'autoconsumo** e garantire una **maggiore indipendenza energetica** degli edifici.

Tale impostazione, pienamente coerente con gli obiettivi della RED III e del pacchetto "Fit for 55", consentirebbe di accelerare la decarbonizzazione del patrimonio edilizio nazionale, rafforzare la sicurezza energetica e sostenere la filiera industriale nazionale delle tecnologie rinnovabili.

Modifiche all'art. 41 del Dlgs 199/2021

Il settore dei trasporti rappresenta una **componente strategica del percorso di decarbonizzazione nazionale** e contribuisce in modo determinante al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici fissati dall'Unione europea al 2030. Si rileva tuttavia che **nel testo dello schema di decreto legislativo risulta assente il riferimento alle misure di riduzione delle emissioni di CO_2 nei trasporti**, già previste nella normativa previgente.

Tale omissione appare **in contrasto con l'impianto complessivo della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, che assegna al comparto dei trasporti un ruolo essenziale nel processo di decarbonizzazione e nella diffusione delle fonti rinnovabili. Si evidenzia, in particolare, che **la riduzione effettiva delle emissioni nel settore dei trasporti può realizzarsi in misura significativa solo qualora l'energia elettrica utilizzata derivi da fonti rinnovabili**.

La mancata previsione di misure specifiche per il settore comporterebbe un **rischio di non conformità rispetto agli obblighi di recepimento della normativa europea**, oltre a indebolire la coerenza del quadro nazionale in materia di elettrificazione dei consumi. Tale processo, infatti, **deve fondarsi sull'integrazione tra generazione elettrica rinnovabile nel settore edilizio e gestione intelligente dei consumi energetici negli edifici**, a sostegno della mobilità elettrica e della riduzione complessiva delle emissioni.

Inserimento dell'art. 45-bis al Dlgs 199/2021

L'articolo in esame prevede che, a partire dal **30 giugno 2026**, tutti i **punti di ricarica di potenza standard**, nuovi o sostituiti e non accessibili al pubblico, siano **certificati ai sensi dell'allegato X della norma CEI 0-21**. Tale previsione introduce un vincolo tecnico che, allo stato attuale, appare **non giustificato e potenzialmente controproducente** per lo sviluppo della mobilità elettrica, in particolare in ambito **domestico e aziendale**. Le principali criticità sono le seguenti:

- **Assenza di benefici concreti per l'utente finale e per le imprese** – La certificazione secondo l'allegato X comporta, di fatto, l'obbligo di installazione del *CIR* (Controllo Interfaccia Rete), dispositivo che abilita funzionalità di comunicazione e gestione avanzata con la rete. Tuttavia, **allo stato attuale non esistono aggregatori operativi** in grado di offrire servizi di flessibilità basati su tale tecnologia. L'obbligo determinerebbe quindi **un aggravio di costi** per cittadini e imprese, **senza vantaggi effettivi**, con il rischio di disincentivare la diffusione di infrastrutture di ricarica private;
- **Insufficiente maturità tecnologica e industriale** – La tecnologia *CIR* non risulta ancora pienamente matura né diffusa: **solo pochi produttori** sono oggi in grado di fornire soluzioni conformi. L'imposizione di un obbligo anticipato rischierebbe di **concentrare il mercato** in capo a pochi

operatori, con effetti distorsivi su prezzi e concorrenza, nonché possibili **ritardi nella disponibilità dei prodotti**;

- **Rischi per la sicurezza e per la filiera nazionale** – L'obbligo potrebbe indurre alcuni utenti a **ricorrere a soluzioni alternative e meno sicure**, come la ricarica in *modo 2* tramite prese non dedicate, rallentando la diffusione delle *wallbox* domestiche. Si evidenzia inoltre che **una quota rilevante delle wallbox installate in Italia è prodotta da imprese nazionali**, con benefici occupazionali e industriali significativi, mentre **molte soluzioni in *modo 2* provengono da mercati extra-UE**, con standard qualitativi inferiori e impatto nullo sulla filiera locale;
- **Tempistiche** – Il termine del 30 giugno 2026 non tiene conto dei **tempi tecnici di adeguamento industriale**, delle procedure di certificazione e dello **smaltimento delle scorte** lungo la filiera, che normalmente richiedono oltre 12-18 mesi.

Alla luce di tali elementi, si propone di **modificare l'articolo** al fine di garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e sostenibilità del mercato, prevedendo che:

- l'**entrata in vigore dell'obbligo sia rinviata**, subordinandola alla **disponibilità effettiva di servizi di flessibilità** e a una comprovata **maturità tecnologica**;
- sia introdotto un **periodo transitorio o un approccio graduale**, accompagnato da **misure di incentivazione** volte a favorire l'adozione volontaria di tecnologie avanzate, anziché un obbligo generalizzato che rischierebbe di rallentare la transizione.

ALLEGATO 1 – PROPOSTE DI MODIFICA AL D.LGS CORRETTIVO TU FER (A.G. 332)

1. Emendamento all'art. 2, comma 1 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 2, comma 1 sostituire le parole "Il comma 2 non si applica" I commi 1 e 2 non si applicano".

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 3 Interesse pubblico prevalente [...] 3. ~~È fatta salva l'individuazione delle aree~~ **~~Il comma 2 non si applica~~** **I commi 1 e 2 non si applicano** **alle aree idonee individuate** ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto**.

Relazione illustrativa

Federazione ANIE ritiene indispensabile che nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione l'unico interesse pubblico prevalente **sia quello della compatibilità ambientale**. Estendere in tali contesti la ponderazione ad altri interessi pubblici diversi da quello ambientale rischierebbe di compromettere gli obiettivi di **decarbonizzazione** e di **indipendenza energetica**, oltre a generare un effetto paralizzante sugli investimenti nel settore delle **fonti rinnovabili**, con conseguente perdita del relativo contributo alla crescita economica del Paese ed Europea. Se un'area è idonea o se una zona è di accelerazione, ciò implica che essa è destinata in via prioritaria allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
La modifica proposta non comporta oneri per lo Stato.

2. Emendamento all'art. 3 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole "di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile" inserire le parole ", differente dall'acquisto di terreni o da attività propedeutiche all'avvio dei lavori, quali l'ottenimento di permessi o lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità;"

b) alla lettera d), inserire infine le seguenti: "f-sexies) "avvio della realizzazione dei lavori edilizi": la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco; f-septies) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sull'area di installazione, così come definito dalle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate a giugno 2022."

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 4
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data ~~di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi~~ **di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile, differente dall'acquisto di terreni o da attività propedeutiche all'avvio dei lavori, quali l'ottenimento di permessi o lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità;**
[…]
f-sexies) "avvio della realizzazione dei lavori edilizi": la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco;"
f-septies) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, così come definito dalle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate a giugno 2022.

Relazione illustrativa

Con l'obiettivo di evitare erronee interpretazioni restrittive del concetto di prima obbligazione giuridicamente vincolante si propone di specificare che l'acquisto di terreni o le attività propedeutiche all'avvio dei lavori, quali l'ottenimento di permessi o lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non possono considerarsi casi di prima obbligazione giuridicamente vincolante; quest'ultima, infatti, si determina nel momento in cui si contrattualizzano le forniture dei materiali oppure si avviano i lavori edilizi per la realizzazione dell'intervento, attività queste ultime che sono successive a quelle di sviluppo, progettazione ed autorizzazione dell'intervento.

La proposta di modifica della lettera b) è coordinata con la proposta di introduzione della nuova lettera f-sexies) per chiarire che l'avvio della realizzazione degli interventi non corrisponde all'avvio della realizzazione dei lavori edilizi.

L'introduzione della suddetta lettera si rende necessaria in quanto l'avvio della realizzazione dei lavori edilizi, concetto espresso nel Testo Unico dell'edilizia, differisce dal momento dell'impegno economico irreversibile alla realizzazione dell'intervento. L'avvio della realizzazione dei lavori edilizi è fondamentale perché determina la possibilità o l'impossibilità ad accedere ai meccanismi di supporto economico, come ad esempio quello del DM FER X, in funzione del fatto che i lavori edilizi siano stati avviati o meno prima della

partecipazione alle procedure competitive. Con l'avvio dei lavori edilizi si considera: (i) il momento relativo all'ordine delle attrezzature per la costruzione dell'impianto; (ii) l'avvio dei lavori di costruzione. Non sono da considerare come avvio dei lavori l'acquisto dei terreni o l'ottenimento dei permessi. In quest'ottica anche l'istanza per l'ottenimento delle concessioni non si possa considerare come avvio dei lavori.

Con riferimento alla lettera f-septies) si osserva che non esiste a livello di norma di rango primario una definizione di "impianto agrivoltaico". La proposta di modifica pertanto mira ad annoverare gli impianti agrivoltaici tra le diverse configurazioni impiantistiche delle fonti rinnovabili, anche perché tale configurazione è richiamata sia nell'art. 13 del decreto che nella Sezione I dell'Allegato A del medesimo decreto. L'impianto agrivoltaico è un impianto che consente un uso duale del suolo agricolo, permettendo che si possano svolgere contemporaneamente sia l'attività produttiva agricola o zootecnica sia l'attività di generazione elettrica da fotovoltaico. Inoltre, la proposta richiama le linee guida del MASE perché quest'ultime definiscono diverse tipologie di agrivoltaico e diversi requisiti per la loro classificazione.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

3. Emendamento all'art. 5, comma 1, lettera a) del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 5, comma 1, lettera a) sostituire la parola "ovvero" con "e".

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 6 Regimi amministrativi […] **3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue ~~ovvero~~ e riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.**

Relazione illustrativa

Affinché si configuri l'artato frazionamento devono concorrere contemporaneamente due elementi e non uno solo dei due oggi presenti, che l'uso del termine "ovvero" lascerebbe presagire. I due elementi affinché si configuri l'artato frazionamento sono:

- più interventi relativi alla medesima fonte localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue;
- uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi.

La modifica proposta non comporta oneri per lo Stato.

4. Emendamento all'art. 6, comma 1, lettera b), punto 1 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1 dopo le parole "la prevenzione incendi" inserire le parole ", tranne nei casi in cui si configurasse un non aggravio del rischio incendio asseverato da professionista abilitato,".

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 7
Attività libera
[…]
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata **Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, tranne nei casi in cui si configurasse un non aggravio del rischio incendio asseverato da professionista abilitato, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.** ~~Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.~~

Relazione illustrativa

La proposta mira a semplificare la valutazione del rischio incendio nei casi in cui l'intervento presenta vincoli relativi alla prevenzione incendi, a condizione che un tecnico abilitato asseveri l'assenza di aggravio del rischio incendio. In tal modo si evita che**, in assenza di effettive criticità sotto il profilo della sicurezza**, l'intervento debba impropriamente ricorrere alla procedura abilitativa semplificata.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

5. Emendamento all'art. 7 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente "Gli interventi di cui all'allegato B che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti." ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.»

b) Alla lettera d), punto 5) dopo le parole "la prevenzione incendi" inserire le seguenti ", tranne nei casi in cui si configurasse un non aggravio del rischio incendio asseverato da professionista abilitato,";

c) alla lettera h), il punto 2) è sostituito con il seguente: "la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In presenza di dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale del rischio idrogeologico, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, la determinazione di conclusione non potrà essere rilasciata previa conferenza dei servizi.";

d) alla lettera i) sostituire le parole "un anno" con le seguenti "sei mesi";

e) la lettera m) è sostituita con la seguente: "m) il comma 12 è sostituito con il seguente: "12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della chiusura della procedura abilitativa semplificata. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell'avvio della realizzazione degli interventi".

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 8
[…]
2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. **Gli interventi di cui all'allegato B che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti.** Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. **Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.**
[…]
4. Il soggetto proponente presenta al comune, ~~mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281~~, **secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a),** il progetto corredato:
[...]
e) nei casi in cui sussistano vincoli ~~di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241~~, **afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, tranne nei casi in cui si configurasse un non aggravio del rischio incendio asseverato da professionista abilitato, nonché nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto**, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
[…]
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:
[…]
c) ~~decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale **del rischio idrogeologico**, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, **ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico**, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.~~ **decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In presenza di dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale del rischio idrogeologico, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, la determinazione di conclusione non potrà essere rilasciata previa conferenza dei servizi**.
[…]
10-bis. Ove occorra attivare le procedure espropriative ai sensi del comma 2, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di ~~un anno~~ 6 mesi dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
[…]

~~12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. **Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso.**~~ **Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della chiusura della procedura abilitativa semplificata. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell'avvio della realizzazione degli interventi.**

Relazione illustrativa

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 1, lettera b), analogamente a quanto previsto per il regime di edilizia libera, si ritiene opportuno che anche gli interventi di cui all'allegato B — soggetti alla Procedura abilitativa semplificata — siano considerati compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti, qualora ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, in quanto aree a vocazione rinnovabile.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 1, lettera d), punto 5), onde evitare ulteriori oneri amministrativi si mira a semplificare la valutazione del rischio incendio nei casi in cui l'intervento presenta vincoli relativi alla prevenzione incendi, a condizione che un tecnico abilitato asseveri l'assenza di aggravio del rischio incendio, rendendo l'asseverazione equipollente agli elaborati tecnici necessari per l'adozione dei relativi atti di assenso.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 1, lettera h), punto 2), si propone di intervenire per chiarire che il titolo abilitativo si perfeziona col silenzio assenso solo ed esclusivamente decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa. Mentre in presenza di dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla valutazione del progetto si attiva la conferenza dei servizi. Dalla formulazione corrente traspare il principio che in presenza di un solo dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla valutazione del progetto il parere è negativo ed il progetto è rigettato in silenzio assenso.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 1, lettera i) si propone di ridurre i tempi di emanazione del decreto di esecuzione dell'esproprio entro 6 mesi dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, anziché 12 mesi; si tratta di una semplificazione che serve ad accelerare le attività di realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile e a consentirgli di accedere ai meccanismi di supporto tramite le procedure competitive

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 1, lettera m) si propone che la valutazione di incidenza si debba perfezionare prima della chiusura della procedura abilitativa semplificata. L'attuale previsione di perfezionamento prima della presentazione al comune della procedura abilitativa semplificata non è una semplificazione, anzi è in contrasto con quella che viene denominata "procedura abilitativa semplificata". Di fatto l'attuale previsione allunga i tempi di avvio dell'iter autorizzativo; la proposta, invece, è di comprimerli prevedendo che la valutazione di incidenza si perfezioni prima della chiusura della procedura abilitativa semplificata. Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

6. Emendamento all'art. 8 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), punto 1) dopo le parole "paesaggistica e culturale" aggiungere le seguenti ", nel caso di superfici pubbliche interessate dalle opere connesse, l'istanza per l'ottenimento della disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto di produzione".

b) alla lettera i) sostituire le parole "di un anno" con le seguenti "di sei mesi"

c) sostituire la lettera m) con la seguente: "m) al comma 13 il primo periodo è soppresso e al quarto periodo le parole: «si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime»

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 9
Autorizzazione unica
[…]
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la ~~valutazione di impatto ambientale,~~ **le valutazioni ambientali, l'autorizzazione** paesaggistica e culturale***, nel caso di superfici pubbliche interessate dalle opere connesse, l'istanza per l'ottenimento della disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto di produzione*****, il rilascio di eventuali titoli edilizi** e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. ~~Inoltre, allega~~ **Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2** la documentazione da cui risulti la disponibilità **della risorsa ovvero** dell'area, **ivi comprese le superfici pubbliche**, su cui realizzare l'impianto e le opere connesse~~, ivi comprese le aree demaniali,~~ ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari

termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. **Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell'area può risultare anche da atti negoziali con efficacia obbligatoria.**
[…]
10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di ~~un anno~~ sei mesi dall'adozione della determinazione di cui al comma 10.
[…]
13. ~~**Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate.**~~
Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), si esprimono **qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime** nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, ~~**fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma**~~. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Relazione illustrativa

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 8, comma 1, lettera d), punto 1) è necessario chiarire che nel caso di un intervento su superficie pubblica il soggetto proponente deve allegare la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area (cioè la concessione rilasciata dall'ente pubblico concessionario), intesa come la sola area dove sorgerà l'impianto di generazione elettrica e non anche l'area destinata alle opere di connessione. L'attuale formulazione del decreto sta inducendo le amministrazioni pubbliche a chiedere prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica le concessioni anche sui percorsi delle opere di connessione che si snodano su aree pubbliche. L'intervento di modifica si rende necessario, perché nel corso del procedimento autorizzativo il percorso e il posizionamento delle opere di connessione potrebbe mutare a causa di numerosi fattori tra i quali: interferenze, valutazioni ambientali, paesaggistiche. Nel caso in cui si debba ottenere le concessioni per le opere di connessione prima di presentare l'istanza di autorizzazione unica e durante l'iter si rendesse necessaria una modifica del tragitto di connessione, occorrerebbe riaprire il procedimento in capo agli enti locali per ottenere una variazione del tracciato della concessione. Questo sarebbe contrario ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e imporrebbe al proponente di aumentare inutilmente le tempistiche del procedimento amministrativo nonché gli oneri istruttori relativi alle concessioni. Federazione ANIE rammenta, inoltre, che generalmente le concessioni comportano, oltre al pagamento degli oneri istruttori anche la presentazione di garanzie fideiussorie parametrate al tracciato e all'intervento che dovrebbero essere presentate nonostante l'alta possibilità di vedere mutata la consistenza delle opere in corso di autorizzazione.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 8, comma 1, lettera i), si propone, parimenti al caso della Procedura abilitativa semplificata, di ridurre i tempi di emanazione del decreto di esecuzione dell'esproprio entro 6 mesi dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, anziché 12 mesi; si tratta di una semplificazione che serve ad accelerare le attività di realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile e a consentirgli di accedere ai meccanismi di supporto tramite le procedure competitive.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 8, comma 1, lettera m), non si concorda sul fatto che per i progetti il cui procedimento di autorizzazione unica è a livello statale vi sia un concerto dello Stato con le Regioni, dato che queste ultime possono esprimere il proprio parere all'ente procedente dell'iter dell'autorizzazione unica per le opportune valutazioni. Il risvolto pratico di questo fatto è un'ulteriore complicazione burocratica che allungherebbe ulteriormente le tempistiche di chiusura dell'iter autorizzativo, aggravata se il progetto è ubicato in aree idonee o in zone di accelerazione individuate dalle stesse Regioni.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

7. Emendamento all'art. 10 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) al comma 1, le parole: "e, ove occorra, di risorse" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche destinate all'area dell'impianto"

b) alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) al primo periodo, le parole: "e, ove occorra, della risorsa pubblica," sono sostituite dalle seguenti: "destinata all'area dell'impianto, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,";"

c) alla lettera c), premettere il seguente: "0a) al primo periodo dopo le parole "dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "per la sola area dell'impianto di produzione";"

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 10
Coordinamento del regime concessorio
[…]
1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e~~, ove occorra, di risorse pubbliche~~, ***pubbliche destinate all'area dell'impianto*** si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
[…]
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie ~~e, ove occorra, della risorsa pubblica~~**, destinata all'area dell'impianto unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,** all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza

di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto ~~e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione~~.
[…]
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica **per la sola area dell'impianto di produzione**. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di ~~trenta~~ **sessanta** giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, **estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore**. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade.
Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di ~~diciotto~~ **venti** mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

Relazione illustrativa

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c) si propone di intervenire specificando che la concessione di superfici pubbliche riguarda solo ed esclusivamente la superficie dell'area dell'impianto di generazione elettrica e non anche quella delle aree destinate alle opere di connessione. La ragione di questa proposta nasce dal fatto che alcune Regioni stanno interpretando in maniera del tutto restrittiva la norma. In particolare, il comma 3 statuisce espressamente che, una volta ottenuta la concessione rilevante, l'istanza del titolo autorizzativo deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni. Tuttavia, il medesimo D.lgs 190/2024 non si esprime nel senso che le concessioni debbano essere rigorosamente ottenute prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione. Alcune amministrazioni stanno richiedendo l'ottenimento delle concessioni prima della presentazione dell'istanza per l'avvio della procedura abilitativa semplificata o della procedura di autorizzazione unica, comportando un gravissimo problema di coordinamento in quanto nel corso del procedimento autorizzativo, il percorso e il posizionamento delle opere di connessione potrebbe mutare a causa di interferenze o di valutazioni ambientali o paesaggistiche. In tal caso occorrerebbe riaprire il procedimento in capo agli enti locali per ottenere una variazione del tracciato della concessione, comportando una richiesta successiva alle amministrazioni per l'ottenimento della concessione. Questo sarebbe contrario ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e imporrebbe al proponente di aumentare inutilmente le tempistiche del procedimento amministrativo nonché gli oneri istruttori relativi alle concessioni. Si rammenta, inoltre, che generalmente le concessioni comportano, oltre al pagamento degli oneri istruttori anche la presentazione di garanzie fideiussorie parametrate al tracciato e all'intervento che dovrebbero essere presentate nonostante l'alta possibilità di vedere mutata la consistenza delle opere in corso di autorizzazione.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

8. Emendamento all'art. 13 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) all'allegato II, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) " al numero 2), le parole da "impianti fotovoltaici" alla fine del periodo sono sono sostituite dalle seguenti "impianti fotovoltaici ed agrivoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale"; 2) "2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.";

b) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) impianti fotovoltaici ed agrivoltaici di potenza superiore a 30 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione;

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 13
Coordinamento con la disciplina
in materia di valutazioni ambientali
[…]
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, **sono apportate le seguenti modificazioni:**
1) al numero 2) le parole ***le parole da "impianti fotovoltaici" alla fine del periodo sono sono sostituite dalle seguenti "impianti fotovoltaici ed agrivoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";***
2) dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;
~~b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:~~
~~«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199~~ **~~o nelle zone di accelerazione~~**~~;~~
~~a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;~~
b) ***all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), è inserita la seguente:***

"a-bis) impianti fotovoltaici ed agrivoltaici di potenza superiore a 30 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione";

Relazione illustrativa

Con riferimento all'art. 13, comma 1, lettera a) si propone di adottare il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale statale ai progetti di impianti fotovoltaici ed agrivoltaici di potenza superiore a 30 MW ubicati in aree idonee o in zone di accelerazione. Si fa presente che le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento rientrano tra le aree idonee o le zone di accelerazione.

Con riferimento all'art. 13, comma 1, lettera a-quater) si propone di intervenire per riequilibrare i carichi di lavoro tra Stato e Regioni. Attualmente sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale a livello statale gli impianti fotovoltaici ed agrivoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW; si propone di innalzare tale soglia a 30 MW, come per gli impianti idroelettrici ed eolici.

In sintesi, le proposte mirano a semplificare alcuni iter autorizzativi di progetti ubicati in aree idonee ed in zone di accelerazione, ivi compresi i progetti degli impianti agrivoltaici, e a redistribuire tra le amministrazioni pubbliche statali e locali (regioni, province, comuni) preposte alla valutazione dei progetti il carico di lavoro degli iter autorizzativi, dato che esse non sono sufficientemente strutturate per valutare la mole di iter autorizzativi relativi agli impianti a fonte rinnovabile ed ai sistemi di accumulo.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

9. Emendamento all'art. 14 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 14, comma 1, premettere la seguente lettera: "a0) al comma 1 è inserita la seguente: "a0) all'articolo 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c-bis) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, così come definito dalle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate a giugno 2022.; c-ter) "stabilimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006": luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività incluse quelle attività che nella loro produzione del bene non generano direttamente emissioni.";".

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Art. 14
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a0) all'articolo 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c-bis) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, così come definito dalle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate a giugno 2022.; c-ter) "stabilimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006": luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività incluse quelle attività che nella loro produzione del bene non generano direttamente emissioni.";
a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;
c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.».

Relazione illustrativa

Con riferimento alla lettera c-bis), si osserva che non esiste a livello di norma di rango primario una definizione di "impianto agrivoltaico". La proposta di modifica pertanto mira ad annoverare gli impianti agrivoltaici tra le diverse configurazioni impiantistiche delle fonti rinnovabili, anche perché tale configurazione è richiamata sia nell'art. 13 del decreto che nella Sezione I dell'Allegato A del medesimo decreto. L'impianto agrivoltaico è un impianto che consente un uso duale del suolo agricolo, permettendo che si possano svolgere contemporaneamente sia l'attività produttiva agricola o zootecnica sia l'attività di generazione elettrica da fotovoltaico. Inoltre, la proposta richiama le linee guida del MASE perché quest'ultime definiscono diverse tipologie di agrivoltaico e diversi requisiti per la loro classificazione.

Con riferimento alla lettera c-ter), si evidenzia che nella definizione di stabilimento di cui all'art. 268, comma 1, lettera h) del Dlgs 152/20206, la locuzione "luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività" è da intendersi valida in via autonoma e ricomprende quindi anche le attività che nella loro produzione del bene non producono direttamente emissioni. La proposta si rende necessaria al fine di uniformare le caratteristiche necessarie alla definizione di stabilimento a quanto già esplicitato dal MASE con prot. 32613-2022 e 130318-2023 nonché dal TAR con sentenza n. 04994/2025.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

10. Emendamento all'art. 15 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 15, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) alla sezione I, al punto 1., sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali non di pregio, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»; 2) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale di potenza non superiore a 10 MW ricadenti nelle zone di accelerazione oppure nelle aree idonee;"";

b) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente "1) alla lettera a): 1.1) al numero 1) dopo le parole "nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra" sono inserite le seguenti:"ed agrivoltaici"; 1.2) al numero 3), la parola: «moduli» è sostituita dalla seguente: «impianti».

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Allegato A
Interventi in attività libera

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:
[…]
c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali non di pregio, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»;
[…]
e-bis) impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale di potenza non superiore a 10 MW ricadenti nelle zone di accelerazione oppure nelle aree idonee;
[…]
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra **ed agrivoltaici**, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
[…]
3) nel caso di ~~moduli~~ **impianti** fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

Relazione illustrativa

Con riferimento all'art. 15, comma 1, la lettera a), si tratta di una proposta di semplificazione al fine di accelerare l'installazione degli impianti fotovoltaici ed agrivoltaici. La semplificazione incide solo sulle superfici avocate alle fonti rinnovabili, individuate dalle Regioni.

Con riferimento all'art. 15, comma 1, la lettera b), dato l'importante sviluppo degli impianti agrivoltaici, si rende necessario dare la possibilità di intervenire per il loro ammodernamento alla stregua degli impianti fotovoltaici collocati a terra.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

11. Emendamento all'art. 16 del Dlgs Correttivo TU FER

All'articolo 16, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente: "1) la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) "b) impianti solari fotovoltaici ed agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza non inferiore a 10 MW e non superiore a 30 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20, e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione di cui al medesimo articolo 12, comma 7-bis".

b) al numero 2) aggiungere in fine "e le parole "15 MW" sono sostituite con "30 MW""

c) dopo il numero 5) inserire il seguente: 5-bis) dopo la lettera aa) è inserita la seguente lettera: "aa-bis) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici con potenza non inferiore a 10 MW ed inferiore a 30 MW ubicati nelle aree idonee oppure nelle zone di accelerazione;"".

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Allegato B
Interventi in regime di PAS

Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
[…]
b) impianti solari fotovoltaici **ed agrivoltaici**, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza **non** inferiore a 10 MW **e non superiore a 30 MW** nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20, **e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione di cui al medesimo articolo 12, comma 7-bis;**
[…]

d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari **o superiore** a 5 MW e fino a ~~15~~ 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
[…]
aa-bis) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici con potenza non inferiore a 10 MW ed inferiore a 30 MW ubicati nelle aree idonee oppure nelle zone di accelerazione;

Relazione illustrativa

Si propone che nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione si adotti la PAS per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ed impianti agrivoltaici di potenza compresa tra 10 e 30 MW. Analogamente anche per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento si adotti la PAS sino alla potenza di 30 MW. Anche per i sistemi di accumulo di potenza compresa tra 10 e 30 MW si propone di utilizzare la PAS. Si tratta di una proposta di semplificazione.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

12. Emendamento all'art. 17 del Dlgs Correttivo TU FER

All'art. 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) alla sezione I, al punto 1:

1) alla lettera a) le parole "300 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

2) alla lettera b) le parole "300 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

3) alla lettera c) le parole "300 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

4) alla lettera d) le parole "300 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

5) alla lettera e) la parola: «geotermoelettrici» è sostituita dalla seguente: "geotermici" e le parole "300 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

6) alla lettera g) le parole "300 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

7) alla lettera h) ovunque ricorrano le parole "300 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

8) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono inserite le seguenti: "diverse da quelle di cui alla lettera e),";

9) alla lettera t) le parole "300 MW" sono sostituite con "30 MW" ;

10) alla lettera u) le parole "alla lettera aa)" sono sostituite con le seguenti "alle lettere aa) ed aa-bis)" e le parole "200 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW"."

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente "a-bis) alla sezione II, al punto 1:

1) alla lettera a) le parole "300 MW" sono sostituite con "30 MW" ;

2) alla lettera b) le parole "300 MW" sono sostituite con "30 MW" ;

3) alla lettera c) le parole "300 MW" sono sostituite con "30 MW" ;

4) alla lettera p) le parole "alla lettera aa)" sono sostituite con le seguenti "alle lettere aa) ed aa-bis)" e le parole "200 MW" sono sostituite con le seguenti "30 MW";

5) alla lettera q) le parole "300 MW" sono sostituite con "30 MW"

Testo ricostruito Testo Unico, comprensivo delle modifiche del Correttivo e dell'emendamento proposto

Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a ~~300~~ **30** MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a ~~300~~ **30** MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a ~~300~~ **30** MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a ~~300~~ **30** MW;
e) impianti ~~geotermoelettrici~~ **geotermici** di potenza fino a ~~300~~ **30** MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a ~~300~~ **30** MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a ~~300~~ **30** MW, per impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a ~~300~~ **30** MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
[…]
t) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a ~~300~~ **30** MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate ~~alla lettera aa)~~ **lettere aa) e aa-bis)** della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW

[…]
Sezione II - Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a ~~300~~ **30**;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a ~~300~~ **30** MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a ~~300~~ **30** MW, non operanti in assetto cogenerativo;
[…]
p) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate **alla** ~~lettera aa)~~ **alle lettere aa) e aa-bis)** della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai ~~200~~ **30** MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a ~~300~~ **30** MW autorizzati ma non ancora realizzati

Relazione illustrativa

Si propone di intervenire per riequilibrare i carichi di lavoro inerenti agli iter autorizzativi tra Stato e Regioni, prevedendo che l'iter di autorizzazione unica di competenza statale si adotti per impianti gli impianti a fonte rinnovabile o sistemi di accumulo di potenza pari o superiore a 30 MW. Questa proposta in coordinamento con quella di cui all'art. 13 fa sì che procedure di valutazione di impatto, di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica siano delegate allo Stato per tutti gli impianti a fonte rinnovabile elettrica e sistemi di accumulo di potenza pari o superiore a 30 MW.

Gli impianti di grande taglia, ossia di potenza pari o superiore a 30 MW, costituiranno la spina dorsale degli impianti di produzione del sistema energetico perché immettendo tutta l'energia elettrica prodotta in rete, contribuiranno fortemente alla sicurezza energetica, all'indipendenza energetica ed alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. Si tratta di impianti strategici per il paese e quindi si ritiene opportuno attribuirne la competenza allo Stato, tenendo anche in considerazione che gli enti locali (Regioni, Province e Comuni) partecipano al processo di formazione dei pareri di autorizzazione unica.

Si tratta di impianti che costituiranno la spina dorsale della generazione rinnovabile in Italia perché immettendo tutta l'energia elettrica prodotta in rete sono strategici per la sicurezza energetica, l'indipendenza energetica, la stabilità della rete e pla riduzione del costo dell'energia elettrica sulle piattaforme di borsa. Con l'entrata in vigore del D.lgs 190/2024 l'innalzamento delle soglie a 300 MW per le fonti rinnovabili e 200 MW per i sistemi di accumulo ha letteralmente spostato il carico di lavoro delle procedure di autorizzazione unica dallo Stato alle Regioni e Province. Questa proposta in coordinamento con quella di cui all'art. 13 mira ad ordinare la competenza dell'ente procedente in base alle taglie di potenza ed indipendentemente dalla tecnologia.

Le modifiche proposte non comportano oneri per lo Stato.

ALLEGATO 2 – PROPOSTE DI MODIFICA AL D.lgs RED III (A.G. 324)

1. Emendamento all'art. 2 del Dlgs di recepimento RED III

All'articolo 2, comma 1, alla lettera i) aggiungere infine le seguenti parole: "pppp) "zone di accelerazione per le energie rinnovabili": area idonea ad altissima vocazione per l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile."

Testo ricostruito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal D.lgs RED III

Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: […] ***pppp) "zone di accelerazione per le energie rinnovabili": area idonea ad altissima vocazione per l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile.***

Relazione illustrativa

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) si propone di introdurre nel Dlgs 199/2021 la definizione di zone di accelerazione, richiamate anche dal Dlgs 190/2024.

La modifica proposta non comporta oneri per lo Stato.

2. Emendamento all'art. 3 del Dlgs di recepimento RED III

All'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole "39,4%" sono sostituite con le seguenti: "42,5%"

Testo ricostruito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal D.lgs RED III

Art. 3 (Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili) **1. L'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 è pari al ~~39,4%~~ 42,5%.**

Relazione illustrativa

La direttiva europea prevede che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 % e si impegnano a raggiungere una quota del 45%. Ridimensionare l'obiettivo al 39,4%, come da schema di decreto legislativo, significa ridurre la competitività del sistema paese, dato che le fonti rinnovabili elettriche ed i sistemi di accumulo hanno dimostrato nei bandi FER X del GSE e nel bando MACSE di TERNA di essere di gran lunga più competitive di altre tecnologie. Si tratta di allineare la legislazione nazionale agli obiettivi minimi europei.

La modifica proposta non comporta oneri per lo Stato.

3. Emendamento all'art. 5 del Dlgs di recepimento RED III

All'articolo 5, comma 1 dopo le parole "3. Allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico" inserire le seguenti: "e di definire puntualmente il concetto di industria locale"

Testo ricostruito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal D.lgs RED III

Art. 4-bis (Principi in materia di biomassa). **3. Allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di definire puntualmente il concetto di industria locale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, può disporre deroghe motivate al comma 1.**

Relazione illustrativa

Le fonti rinnovabili sono fondamentali per garantire la sicurezza energetica. Il mix di generazione rinnovabile in Italia è costituito prevalentemente da eolico, fotovoltaico e idroelettrico. Si tratta di generazione non programmabile. Per tale motivo è importante il ruolo svolto dalla generazione elettrica da biomassa solida, in quanto diversamente dalle altre tecnologie è programmabile e quindi modulabile capace di fornire servizi di flessibilità locali o nazionali. La direttiva europea prevede che gli Stati membri possano derogare al principio dell'uso a cascata in aderenza al principio di gerarchia dei rifiuti qualora l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di utilizzare la biomassa forestale per finalità che generino un valore aggiunto economico e ambientale superiore rispetto alla produzione di energia. Rientrano evidentemente in tale casistica i casi di assenza o insufficienza dell'industria locale in grado di trattare specifiche tipologie di materiali, ovvero di capacità produttiva non sufficiente a valorizzare tutti i quantitativi ritraibili dai boschi. Si ritiene altresì che costituisca ragione valida di deroga anche la presenza di materiali potenzialmente idonei al trattamento locale, ma disponibili in quantità talmente limitate da non rendere economicamente sostenibile una gestione logistica separata rispetto ai residui. In tali circostanze viene meno, di fatto, il requisito del valore aggiunto economico richiamato dall'articolo in esame. La proposta mira

a delegare i ministeri competenti a definire chiaramente e pragmaticamente cosa si intenda per "industria locale": il principio a cascata è finalizzato a favorire l'impiego della biomassa legnosa in destinazioni a maggiore valore aggiunto, subordinando l'uso energetico diretto alla verifica dell'effettiva assenza di alternative industriali realisticamente accessibili. In questo quadro, l'identificazione dell'esistenza o meno di una "industria locale" idonea rappresenta un passaggio determinante.

La modifica proposta non comporta oneri per lo Stato.

4. **Emendamento nuovo Art. 9-bis per l'inserimento dell'articolo 22-bis nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Articolo 9-bis (Regime autorizzatorio specifico per le Zone di accelerazione)

Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis (Regime autorizzatorio specifico per le Zone di accelerazione)

1. *La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone di accelerazione sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:*
    a) *nei procedimenti di autorizzazione, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, compresi quelli che combinano diverse tecnologie o prevedono la revisione della potenza nonché gli impianti di stoccaggio co-ubicati e le relative connessioni alla rete, ubicati nelle zone di accelerazione l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;*
    b) *i termini del procedimento di autorizzazione unica e di valutazione di impatto ambientale per impianti in zone di accelerazione non può eccedere i 12 mesi, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario;*
    c) *Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati nelle zone di accelerazione non sono soggetti alla valutazione d'incidenza ai sensi della normativa ambientale vigente.""*

Relazione illustrativa

Si propone l'introduzione di un nuovo articolo dedicato alla disciplina delle procedure autorizzative specifiche per le Zone di Accelerazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16-bis della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III). In particolare, la direttiva stabilisce che:

- Durata massima dei procedimenti – Nelle Zone di Accelerazione, la durata complessiva della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprensiva dei procedimenti amministrativi e delle eventuali valutazioni ambientali, non può eccedere dodici mesi, salvo limitate e motivate deroghe;
- Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale – Le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi quelli che combinano diverse tecnologie o prevedono la revisione della potenza, nonché gli impianti di stoccaggio co-ubicati e le relative connessioni alla rete, sono esentate dalla valutazione di impatto ambientale specifica, salvo casi eccezionali previsti dalla normativa;
- Esclusione dalla valutazione d'incidenza – Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ubicati nelle Zone di Accelerazione non sono soggetti alla valutazione d'incidenza ai sensi della normativa ambientale vigente.

L'inserimento di tale articolo consentirebbe di recepire quasi pienamente il dettato europeo, garantendo al contempo certezza procedurale, celerità istruttoria e un quadro normativo coerente con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione dei progetti a fonte rinnovabile elettrica previsti dal pacchetto RED III. Per quanto riguarda la lettera a) la proposta adotta la medesima disciplina sancita dall'art. 22 del Dlgs 199/2021 relativa ai procedimenti per le aree idonee, essendo le zone di accelerazione un sotto insieme delle aree idonee.

La modifica proposta non comporta oneri per lo Stato.

5. Emendamento all'art. 10 del Dlgs di recepimento RED III

All'articolo 10, comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente lettera c-bis): "c-bis) è inserito infine il seguente comma: 11-bis. Al fine di massimizzare l'autoconsumo di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ed in deroga all'allegato III del presente decreto, non è applicabile il concetto di inapplicabilità tecnica ed economica ed è mandatoria, utilizzando tutte le superfici idonee, la realizzazione di impianti fotovoltaici anche in abbinamento a sistemi di accumulo. La presente disposizione non si applica in ottemperanza ai commi 2, 3 e 10."

Relazione illustrativa

La direttiva europea prevede, al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia, che gli Stati membri determinino una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze, nonché di energia rinnovabile prelevata dalla rete, nel consumo finale di energia del settore edilizio al 2030. Tale quota deve essere coerente con l'obiettivo indicativo dell'Unione di almeno il 49% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dell'edilizia entro il 2030.

Al fine di traguardare tale obiettivo, si ritiene imprescindibile intervenire sull'articolo 10 del presente schema di decreto legislativo, prevedendo che:

- gli edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti includano obbligatoriamente la realizzazione di impianti fotovoltaici, utilizzando tutte le superfici idonee;
- tali impianti siano abbinati a sistemi di accumulo dell'energia, al fine di massimizzare l'autoconsumo e garantire una maggiore indipendenza energetica degli edifici.

Tale impostazione, pienamente coerente con gli obiettivi della RED III e del pacchetto "Fit for 55", consentirebbe di accelerare la decarbonizzazione del patrimonio edilizio nazionale, rafforzare la sicurezza energetica e sostenere la filiera industriale nazionale delle tecnologie rinnovabili.

La modifica proposta non comporta oneri per lo Stato.

6. **Emendamento nuovo art. 13bis "Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)"**

Art. 13bis "Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)"

All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, le parole: "16 per cento" sono sostituite con le seguenti: "40 per cento".

2) alla lettera b) sono aggiunte infine le seguenti: "ed energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile immessa per il solo trasporto stradale sia in contesto pubblico che privato. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aggiorna il DM del 16 marzo 2023 al fine di includere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed immessa nel settore del trasporto stradale ad esclusione dei privati cittadini."

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Ai fini di cui al comma 1, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, la quota di rinnovabile è conteggiata:

a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla rete, la quota rinnovabile è pari alla quota annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili certificata tramite garanzie d'origine

b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile è conteggiata interamente come rinnovabile al netto di eventuali autoconsumi

7-bis. Il sistema di certificazione si applica ai soggetti che erogano o consumano energia elettrica ai fini della ricarica di veicoli, ed è articolato come segue:

a) i gestori di infrastrutture di ricarica pubblica, certificano la quota di energia elettrica rinnovabile erogata mediante l'applicazione del valore annuale coperto da garanzie d'origine oppure mediante documentazione di autoconsumo da impianti a fonti rinnovabili conformi, oppure tramite meccanismi di autoconsumo virtuale o la stipula di contratti di Power Purchase Agreement

b) P.iva o società di capitali: i soggetti giuridici privati che gestiscono flotte aziendali, possono certificare l'energia elettrica da fonte rinnovabile utilizzata mediante l'associazione a garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva (UE) 2018/2001, oppure mediante documentazione di autoconsumo da impianti a fonti rinnovabili conformi, o tramite meccanismi di autoconsumo virtuale o la stipula di contratti di Power Purchase Agreement.

c) I condomìni che dispongono di infrastrutture di ricarica collettive possono aderire al sistema di certificazione su base volontaria, avvalendosi di strumenti digitali riconosciuti dal GSE o dal gestore dell'infrastruttura di ricarica condominiale, qualora l'energia impiegata provenga da fonti rinnovabili, certificate tramite garanzie d'origine o autoconsumo da impianti condominiali."

c) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "c) Il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva è pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali."

d) al comma 8 le parole: "nel trasporto stradale e ferroviario" sono sostituite con le seguenti: "in settori diversi da quelli previsti all'articolo 1"

e) al comma 9 le parole: "ai veicoli stradali e ferroviari" sono sostituite con le seguenti: "al settore trasporti diversi da quelli previsti all'articolo 1"

f) al comma 10:

1) le parole: "rispetto all'energia elettrica complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "nei settori trasporto diversi dal trasporto su strada rispetto all'energia elettrica complessiva"

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo "c) 1 volta il suo contributo energetico se fornita a settore diversi da trasporto su strada e ferroviario"

Testo ricostruito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal D.lgs RED III

Art. 39
(Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al ~~16 per cento~~ **40 per cento** di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:
[…]
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi **ed energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile immessa per il solo trasporto stradale sia in contesto pubblico che privato. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aggiorna il DM del 16 marzo 2023 al fine di includere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed immessa nel settore del trasporto stradale ad esclusione dei privati cittadini**.
[…]
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, la quota di rinnovabile è conteggiata:
a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla rete, la quota rinnovabile è pari alla quota annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili certificata tramite garanzie d'origine
b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile è conteggiata interamente come rinnovabile al netto di eventuali autoconsumi
7-bis. Il sistema di certificazione si applica ai soggetti che erogano o consumano energia elettrica ai fini della ricarica di veicoli, ed è articolato come segue:
a) i gestori di infrastrutture di ricarica pubblica, certificano la quota di energia elettrica rinnovabile erogata mediante l'applicazione del valore annuale coperto da garanzie d'origine oppure mediante documentazione di autoconsumo da impianti a fonti rinnovabili conformi, oppure tramite meccanismi di autoconsumo virtuale o la stipula di contratti di Power Purchase Agreement
b) P.iva o società di capitali: i soggetti giuridici privati che gestiscono flotte aziendali, possono certificare l'energia elettrica da fonte rinnovabile utilizzata mediante l'associazione a garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva (UE) 2018/2001, oppure mediante documentazione di autoconsumo da impianti a fonti rinnovabili conformi, o tramite meccanismi di autoconsumo virtuale o la stipula di contratti di Power Purchase Agreement.
c) I condomìni che dispongono di infrastrutture di ricarica collettive possono aderire al sistema di certificazione su base volontaria, avvalendosi di strumenti digitali riconosciuti dal GSE o dal gestore dell'infrastruttura di ricarica condominiale, qualora l'energia impiegata provenga da fonti rinnovabili, certificate tramite garanzie d'origine o autoconsumo da impianti condominiali.
Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti fattori moltiplicativi:
[…]
c) Il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva è pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del presente articolo e dall'Allegato I, ai fini del calcolo dell'obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti previsto dal PNIEC, l'elettricità fornita ~~nel trasporto stradale e ferroviario~~ **in settori diversi da quelli previsti all'articolo 1** è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e delle modalità di cui al comma 10.

9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva fornita ~~ai veicoli stradali e ferroviari~~ **al settore trasporti diversi da quelli previsti all'articolo 1** è conteggiata come segue:
[…]
10. Il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ~~rispetto all'energia elettrica complessiva~~ **nei settori trasporto diversi dal trasporto su strada rispetto all'energia elettrica complessiva** è pari a:
a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali;
b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario;
c) 1 volta il suo contributo energetico se fornita a settore diversi da trasporto su strada e ferroviario.

Relazione illustrativa

Il settore dei trasporti rappresenta una componente strategica del percorso di decarbonizzazione nazionale e contribuisce in modo determinante al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici fissati dall'Unione europea al 2030. Si rileva tuttavia che nel testo dello schema di decreto legislativo risulta assente il riferimento alle misure di riduzione delle emissioni di CO_2 nei trasporti, già previste nella normativa previgente.

Tale omissione appare in contrasto con l'impianto complessivo della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), che assegna al comparto dei trasporti un ruolo essenziale nel processo di decarbonizzazione e nella diffusione delle fonti rinnovabili. Si evidenzia, in particolare, che la riduzione effettiva delle emissioni nel settore dei trasporti può realizzarsi in misura significativa solo qualora l'energia elettrica utilizzata derivi da fonti rinnovabili.

La mancata previsione di misure specifiche per il settore comporterebbe un rischio di non conformità rispetto agli obblighi di recepimento della normativa europea, oltre a indebolire la coerenza del quadro nazionale in materia di elettrificazione dei consumi. Tale processo, infatti, deve fondarsi sull'integrazione tra generazione elettrica rinnovabile nel settore edilizio e gestione intelligente dei consumi energetici negli edifici, a sostegno della mobilità elettrica e della riduzione complessiva delle emissioni.

7. Emendamento all'art. 20 del Dlgs di recepimento RED III

All'articolo 20, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "30 giugno 2026" con le seguenti: "30 giugno 2027".

b) dopo le parole: "installati sul territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "laddove tecnicamente fattibile ed economicamente conveniente".

Relazione illustrativa

La tecnologia CIR non risulta ancora pienamente matura né diffusa: solo pochi produttori sono oggi in grado di fornire soluzioni conformi. L'imposizione di un obbligo anticipato rischierebbe di concentrare il mercato in capo a pochi operatori, con effetti distorsivi su prezzi e concorrenza, nonché possibili ritardi nella disponibilità dei prodotti.

Allo stato attuale non esistono aggregatori operativi in grado di offrire servizi di flessibilità basati su tale tecnologia. L'obbligo determinerebbe quindi un aggravio di costi per cittadini e imprese, senza vantaggi effettivi, con il rischio di disincentivare la diffusione di infrastrutture di ricarica private.